



P E D E R Z O L I

Peschiera del Garda 19-05-2025

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi  
di Verona  
Prof. Pierfrancesco Nocini  
Via dell'Artigliere  
37129 Verona

ufficio.protocollo@pec.univr.it

e p. c.

Al Responsabile Area Personale Docente e  
Rapporti con l'AOUI di Verona e il SSN  
Dott. Stefano Micheloni  
Direzione Risorse Umane

stefano.micheloni@univr.it

Oggetto: Rinnovo della convenzione per l'affidamento della direzione della struttura complessa di  
Laboratorio Analisi - Biochimica Clinica.

Si trasmette la Convenzione tra l'Università degli Studi di Verona e l'Ospedale P. Pederzoli – Casa  
Privata S.p.a. di Peschiera del Garda per l'affidamento della direzione della Struttura Complessa di  
Laboratorio Analisi – Biochimica Clinica.

Distinti saluti

Il Presidente  
Prof. Vittorio Pederzoli

OSPEDALE P. PEDERZOLI  
CASA DI CURA PRIVATA S.p.A.  
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)  
Il Presidente  
Prof. Vittorio Pederzoli

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E L'OSPEDALE PEDERZOLI  
- CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. DI PESCHIERA DEL GARDA PER L'AFFIDAMENTO  
DELLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI LABORATORIO ANALISI -  
BIOCHIMICA CLINICA**

**TRA**

l'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), Presidio ospedaliero della Ulss n. 9 Scaligera, con sede in Via Monte Baldo n. 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 04219070234, rappresentata dal legale rappresentante, Presidente Prof. Vittorio Pederzoli, nato a Desenzano (BS) il 7 gennaio 1943, autorizzato alla stipula del seguente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2025

**E**

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Pier Francesco NOCINI, nato a Verona il 30 giugno 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- lo Statuto dell'Università, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale Rep. n. 5336 del 13 maggio 2024, entrato in vigore il 7 giugno 2024, promuove, attraverso accordi, contratti e iniziative consortili, la collaborazione con altri Atenei, soggetti pubblici e privati anche a livello internazionale e comunitario al fine di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica e l'attività didattica;
- il *"Protocollo tra l'Università di Verona e la Regione del Veneto per disciplinare l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale"* - Rep. N. 5141 del 13/11/2018 prevede la possibilità che l'attività assistenziale dei docenti universitari sia svolta anche presso Aziende Sanitarie pubbliche o equiparate, nonché presso strutture private accreditate;
- negli anni tra l'Università e la Casa di Cura si è sviluppato un proficuo rapporto di collaborazione;
- tale rapporto si è concretizzato nella stipula di un Accordo Quadro in data 27 dicembre 2012, rinnovata da ultimo in data 8 agosto 2024, con la quale le parti hanno disciplinato in termini generali varie forme di collaborazione da attuarsi nella Casa di Cura: Direzione di strutture complesse o semplici da parte di professori universitari. Attività di bio-banking, Attività formative e diagnostiche;
- in data 30 giugno 2020 è stata sottoscritta una convenzione quinquennale per l'affidamento della struttura complessa di Laboratorio Analisi – Biochimica Clinica al Prof. Gian Luca Salvagno, SSD BIO/12 (ora SSD/BIOS-09/A - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica il quale, dal 1° luglio 2020 è convenzionato per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso la Casa di Cura;
- in data 9 dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione quindicennale tra l'Università e la Casa di Cura per il finanziamento di una posizione di ruolo di Professore di I fascia da reclutare mediante procedura valutativa per il SSD BIO/12 (ora SSD/BIOS-09/A);
- in data 3 gennaio 2025 la Casa di Cura ha manifestato l'interesse al rinnovo della convenzione quinquennale, in scadenza il 30 giugno 2025.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

1. Al fine di concorrere allo sviluppo della progettualità comune in ambito di ricerca attraverso l'integrazione delle attività di assistenza e ricerca presso la Casa di Cura, il Rettore e il Presidente della Casa di Cura, concordano il rinnovo dell'affidamento della struttura complessa di Laboratorio Analisi-Biochimica Clinica dell'Ospedale P. Pederzoli al prof. Gian Luca Salvagno, attualmente professore ordinario a tempo pieno per il SSD BIOS-09/A - Biochimica clinica e biologia molecolare, afferente al Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione, in quanto rispondente ai requisiti dell'art. 2 della Convenzione quadro.

### **Articolo 2**

1. Il prof. Gian Luca Salvagno è convenzionato per l'espletamento dell'attività assistenziale con la Casa di Cura Pederzoli, presso la quale potrà svolgere anche parte dell'attività istituzionale di ricerca e di formazione previo accordo con il Direttore del Dipartimento universitario di afferenza.

### **Articolo 3**

1. Il prof. Gian Luca Salvagno, per la parte assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalla normativa vigente per il personale medico dirigente del SSN di pari o corrispondente qualifica, fatte salve le norme del proprio stato giuridico.
2. Fermo restando quanto disciplinato dal CCNL di lavoro per il personale medico dipendente da Case di Cura, I.R.C.C.S, presidi e centri di riabilitazione, l'orario di servizio comprende lo svolgimento di tutte le mansioni, didattiche, di ricerca e assistenziali globalmente considerate. In ogni caso l'orario di lavoro prestato per l'attività assistenziale dovrà essere almeno il 50% dell'orario settimanale contrattuale.
3. La rilevazione della presenza in servizio sarà effettuata mediante i sistemi in uso per il personale della Casa di Cura. Dell'adempimento degli impegni assistenziali il prof. Gian Luca Salvagno risponde all'Amministratore Delegato della Casa di Cura.
4. Al suddetto docente si applicano in particolare le disposizioni degli art. 5 e 6 del D. Lgs 517/99 e l'art. 14 e del Protocollo tra l'Università di Verona e la Regione del Veneto per disciplinare l'apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale.
5. Relativamente all'attività assistenziale, sarà cura dell'Amministratore Delegato assegnare gli obiettivi che il prof. Gian Luca Salvagno dovrà perseguire, nonché comunicare allo stesso le risorse assegnate e la relativa retribuzione di risultato che sarà corrisposta secondo i criteri fissati dalla regolamentazione in uso presso la Casa di Cura e previo raggiungimento degli obiettivi assegnati. L'eventuale ampliamento dell'impegno e delle responsabilità assistenziali verrà negoziato e sarà valutato ai fine della retribuzione di risultato.
6. Al prof. Gian Luca Salvagno è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno della Casa di Cura nel rispetto della normativa vigente per il personale del SSN e secondo la regolamentazione in uso presso la Casa di Cura.
7. Il prof. Gian Luca Salvagno è tenuto all'osservanza delle norme interne e di tutte le disposizioni che regolano il funzionamento della Casa di Cura.

### **Articolo 4**

1. La Casa di Cura corrisponderà all'Università una somma corrispondente alla copertura del costo della posizione di professore associato. L'importo complessivo annuo, comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro, sarà composto, oltre che da quanto previsto dai commi successivi, da euro 85.747,48 corrispondente al costo stipendiale per il ruolo di Professore Associato.

2. Per la copertura del costo stipendiale universitario relativo al differenziale professore ordinario – professore associato si rinvia al contenuto della Convenzione stipulata tra la Casa di Cura e l'Università prot. 471718 del 09 dicembre 2021.
3. La Casa di Cura, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 dell'Accordo quadro, provvederà, inoltre, a corrispondere all'Università la somma corrispondente al trattamento economico aggiuntivo per le attività assistenziali di cui all'art. 6 del D. Lgs. 517/99 e all'art. 14 del Protocollo tra la Regione del Veneto e l'Università, fino al raggiungimento massimo del trattamento economico spettante per l'analoga posizione di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Area Medica e i relativi oneri a carico datore di lavoro. In ogni caso, la Casa di Cura garantirà la corresponsione dell'indennità di struttura complessa, della retribuzione di posizione fissa e variabile e dell'indennità di esclusività, oltre ai compensi per l'attività libero professionale prestata. L'eventuale ampliamento dell'impegno e delle responsabilità assistenziali verrà negoziato e sarà valutato ai fini della retribuzione di posizione, di risultato e di ulteriori indennità di posizione.
4. La Casa di Cura s'impegna a provvedere al pagamento delle rate entro 30 giorni dalla richiesta dell'Università, fatto salvo il caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e comunque non oltre l'accesso al trattamento pensionistico del docente. Il corrispettivo delle rate sarà comunque esattamente quantificato in sede di singola richiesta per ciascuno degli anni in cui si articola la convenzione. La Casa di Cura provvederà al pagamento delle rate annuali esclusivamente utilizzando la procedura PagoPa. Per ciascuna rata, l'Università provvederà a emettere avviso di pagamento PagoPa e a inviarlo alla Casa di Cura unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per il rapporto di lavoro di cui alla presente convenzione.

#### **Articolo 5**

1. Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.) in quelli della Casa di Cura, limitatamente alle attività istituzionali che vi si svolgono.

#### **Articolo 6**

1. La Casa di Cura provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività assistenziale svolta dal prof. Gian Luca Salvagno, alle stesse condizioni previste per il proprio personale dipendente.

#### **Articolo 7**

1. L'Università risulta titolare del trattamento dei dati personali dell'affidatario del servizio ai sensi dell'art. 24 UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"): un'informativa di dettaglio sul rapporto di lavoro è consultabile sul sito istituzionale d'Ateneo: <https://www.univr.it/privacy>; la Casa di Cura risulta responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e della Casa di Cura, la cui mansione lo preveda espressamente, come tali istruiti in tal senso ex art. 29 del Regolamento.

#### **Articolo 8**

1. Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 prot. n. 92266/2005 del 13/01/2006), che richiederà alla Casa di Cura il rimborso del 50% cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

#### **Articolo 9**

1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno di stipula ed ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo.

### **Articolo 10**

1. Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno mesi 6 da comunicarsi per iscritto.

### **Articolo 11**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le parti indicano come competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il Foro erariale di Venezia.

### **Articolo 12**

1. La presente convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi del D.L. 179/2012 legge di conversione 221/2012, rilasciata da ente certificatore autorizzato ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art 14, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI VERONA  
IL RETTORE  
Prof. Pier Francesco Nocini

---

OSPEDALE P. PEDERZOLI  
CASA DI CURA PRIVATA S.P.A  
Presidente  
Prof. Vittorio Pederzoli

---